

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 11

(Vigilanza)(1)(2)(7)

1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica:

a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica;

b) l'impiego di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;

c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico regionale.

(8)

2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1:

a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare;

b) individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attività agrituristica;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) può ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalità di verifica.

5. I titolari dell'azienda devono:

a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico;

b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta;

c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000

3 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

5 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

6 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014

7 Articolo sostituito da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

8 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 47, lettera b), L. R. 13/2022